
Informazione per le scuole della Svizzera francese e del Ticino

Livello primario, secondario I e secondario II

Spettacoli di teatro, danza o performance nelle scuole e diritto d'autore

La SSA è una cooperativa di autrici et d'autori attiva nel campo delle arti dello spettacolo. Essa rappresenta quasi 4.000 autori e autrici svizzeri/e, così come un gran numero di aventi diritto stranieri. È incaricata da questi ultimi di riscuotere i diritti d'autore che vengono ad essi riversati.

La SSA desidera sensibilizzare le direzioni scolastiche e le/gli insegnanti sulle questioni relative al diritto d'autore in relazione alle rappresentazioni teatrali, coreografiche o di altro tipo di performance nelle scuole.

Quando la vostra scuola (o l'istituto scolastico) **accoglie un artista, un'associazione o una compagnia** per la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale, umoristica o coreografica, è importante verificare con i responsabili della rappresentazione che siano effettivamente titolari di un'autorizzazione allo spettacolo rilasciata dall'autore o autrice dell'opera o dal suo rappresentante (società di gestione dei diritti d'autore, agente, editore, ecc.) Questa autorizzazione comporta generalmente il pagamento dei diritti d'autore, che vengono riscossi e pagati dalla SSA per i suoi membri e per quelli affiliati alle società partner estere.

Il diritto esclusivo di rappresentanza dell'autore/autrice è opponibile a tutti. **In caso di utilizzo non autorizzato, la scuola è corresponsabile nei confronti dell'autore/autrice** anche se ha acquistato lo spettacolo in buona fede dalla società che lo ha prodotto.

Per autrice e autore, si intende la persona fisica che ha creato, scritto, composto l'opera. Non per forza si tratta della stessa persona che interpreta l'opera sulla scena o colei che produce lo spettacolo, anche se succede che gli artisti riempiano più ruoli. L'autrice/autore (detiene «il diritto esclusivo di decidere se, e quando e in che modo, la sua opera sarà utilizzata (articolo 10 al. 1 della legge federale sui diritti d'autore (LDA)).

Le/I loro eredi continuano a beneficiare della protezione della LDA durante un periodo di 70 anni dopo il decesso dell'autrice/autore (o dell'ultimo coautore sopravvissuto in caso di un'opera comune). In seguito, l'opera "cade" nel dominio pubblico. Nessun diritto è dovuto per le opere che sono nel dominio pubblico (di solito 70 anni dopo il decesso dell'autrice/autore).

È prassi comune nell'industria dell'intrattenimento che il locale ospitante o l'organizzatore paghino i diritti d'autore. Se lo spettacolo si svolge in una scuola, la scuola diventa l'organizzatore e deve pagare i diritti d'autore. Si noti che se è il comune, l'associazione dei genitori o un altro ente ad occuparsi dell'evento, è questo ente che deve pagare i diritti d'autore.

La Tariffa Comune 7 detta "pedagogica" non si applica quando in uno spettacolo sono coinvolti terzi (attori, musicisti, pubblico diverso dalla classe, ecc.).



La SSA ha semplificato la procedura di raccolta dei diritti nelle scuole. È sufficiente compilare un modulo online e la SSA vi invierà una fattura. L'importo dovuto è di 80 franchi per ogni spettacolo (se ci sono due spettacoli di seguito, l'importo è di 160 franchi) più 30 franchi se c'è musica soggetta a diritti. Tuttavia, gli autori/le autrici hanno il diritto di richiedere un compenso più elevato, e tali casi vi saranno comunicati dalla società incaricata o dalla SSA il più presto possibile.

Inoltre, due precisazioni:

1. Spettacoli organizzati appositamente per le classi in luoghi solitamente aperti al pubblico: queste sedi pagano i diritti di autore per le rappresentazioni scolastiche e ne informano la SSA.
2. Queste informazioni non si applicano all'uso di opere da parte di un insegnante e dei suoi allievi per scopi didattici, coperto dalla licenza legale di cui all'articolo 19 cpv. 1 lett. b LDA dalla remunerazione riscossa dalla CDPE, dai dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica o da altri istituti scolastici sulla base della [Tariffa Comune 7 \(TC7\)](#). Questa tariffa si applica esclusivamente alla configurazione *un insegnante e la sua classe*.

E se le/gli allieve/i facessero uno spettacolo?

Per le opere teatrali protette, la scuola deve sollecitare una richiesta di autorizzazione, sia che lo spettacolo abbia luogo nella hall scolastica o altrove davanti ad un pubblico, al di fuori del quadro ristretto dell'insegnante e le sue allieve/i suoi allievi. I diritti d'autore alla tariffa "amatoriale" sono dovuti alla SSA se essa rappresenta l'autrice o l'autore dell'opera.

La partecipazione di tutti al sistema di raccolta e pagamento dei diritti d'autore è importante. Il pagamento dei diritti d'autore è obbligatorio e ciò consente a molti autori e autrici di essere equamente compensati/e per il loro lavoro.

Maggiori informazioni sul nostro sito web: [Teatro nelle scuole - SSA - Société Suisse des Auteurs](#)

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buon divertimento con gli spettacoli presentati nelle vostre scuole!

Société Suisse des Auteurs, société coopérative